



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

Prot.

Ord. n. 149 del 28/09/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/ 2000 – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINE), ANCHE ALL'APERTO OVE NON È POSSIBILE GARANTIRE CONTINUATIVAMENTE IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- il D.L. 23/2/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il D.L. 25/3/2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 16/05/2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 che proroga le disposizioni del decreto legge n.19 e decreto legge n. 33 del 2020 dal 31 luglio al 15 ottobre 2020;
- il DPCM del 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATE:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 336 del 12/08/2020 ad oggetto “Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che all'art. 1 comma 1 dispone che *“con decorrenza dal 13 agosto, è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo all'esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati”*;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020 che all'art. 1 comma 1 lett. a) dispone che *“è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”*;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 con un incremento di casi positivi;

RITENUTO necessario precisare le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e riduzione del rischio di contagio della popolazione con riferimento al territorio comunale;

VISTO l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;

ORDINA

fino a nuove disposizioni, l'uso obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera) anche all'aperto, nelle seguenti aree a maggiore vocazione aggregativa della città:

- parchi pubblici e villa comunale;
- ingresso e uscita dagli edifici scolastici;
- aree mercatali;
- aree di intrattenimento antistanti le attività di somministrazione di bevande e similari;
- attività commerciali;

e comunque in tutti i luoghi ove risulta più facile il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea e/o occasionale, ove non è possibile garantire continuamente il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

È fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale, nonché attraverso gli organi di informazione;
- di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura di Foggia – pec: protocollo.preffg@pec.interno.it;
- Questura di Foggia – pec: gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Provinciale Carabinieri Foggia – pec: tfg28139@pec.carabinieri.it;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Foggia – pec: FG0500000p@pec.gdf.it;
- Commissariato P.S. San Severo – pec: comm.sansevero.fg@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Compagnia Carabinieri San Severo – pec: tfg22603@pec.carabinieri.it;
- Comando Stazione Carabinieri San Severo – pec: tfg26427@pec.carabinieri.it;
- Compagnia Guardia di Finanza San Severo – pec: FG1090000p@pec.gdf.it;
- Gruppo Guardia di Finanza San Severo – pec: FG1420000p@pec.gdf.it;
- Comando della Polizia Municipale - pec: uff.comandopl@pec.comune.san-severo.fg.it;
- Dipartimento di Prevenzione ASL FG - diadiprev@mailcert.aslfg.it,
dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it

AVVERTE

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e dell'art. 4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 28/09/2020

IL SINDACO
f.to avv. Francesco Miglio